

Pubblicato il 01/09/2016

N. 03618/2016 REG.PROV.CAU.

N. 05804/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5804 del 2016, proposto da:

Regione **Calabria**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Franceschina Talarico (C.F. TLRFNC66C44G518I) e dall'Avvocato Giuseppe Naimo (C.F. NMAGPP65A05D976H), con domicilio eletto presso l'Avvocato Graziano Pungì in Roma, via Sabotino, n. 12;

contro

Commissario *ad acta* per l'Attuazione del Vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale calabrese, Presidenza Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.), in persona del Presidente *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per la **Calabria**, Sede di Catanzaro, Sez. I, n. 270/2016, resa tra le parti e per l'accoglimento della domanda cautelare formulata in primo grado;

visto l'art. 62 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario *ad acta* per l'Attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale calabrese e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

viste le memorie difensive;

relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per la Regione Calabria, odierna appellante, l'Avvocato Franceschina Talarico e, per le Amministrazioni appellate, l'Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

- considerato *in limine litis* che il decreto commissariale n. 58 del 24 giugno 2016 rispetto al decreto commissariale n. 46 del 9 maggio 2016, qui impugnato, si pone quale atto meramente confermativo, in quanto il secondo decreto, oltre a confermare nella sua parte dispositiva il primo «*in ogni sua parte*», precisa nella parte motiva di avere adottato un nuovo schema di convenzione solo perché nel precedente «*non sono stati correttamente riportati tutti i riferimenti legislativi e normativi atti a supportare l'adozione del medesimo provvedimento*»;

- ritenuto che l'appello cautelare è assistito dal *fumus boni iuris*, non apparendo condivisibili le pur pregevoli argomentazioni svolte dalle Amministrazioni statali nella memoria difensiva depositata il 25 agosto 2016, in quanto, alla luce della sommaria delibazione in questa sede consentita, non sembra possa affermarsi che l'attuale quadro normativo della materia, pur complesso e di non chiara decifrazione, consenta ad Age.Na.S. di stipulare convenzioni a titolo oneroso per lo svolgimento di attività a supporto delle Regioni sottoposte piano di rientro, essendo dette attività ricomprese nel novero delle competenze, dei compiti e degli obblighi assegnatili dalla legislazione relativa ai piani di rientro dai disavanzi del settore sanitario;

- considerato altresì, sul piano del *periculum in mora*, che la previsione di un compenso annuale pari ad € 200.000,00, previsto dalla convenzione qui contestata, rischia di aggravare, nelle more del giudizio, la situazione di dissesto finanziario per la Regione Calabria, già pesantemente indebitata;

- ritenuto, pertanto, di dover sospendere il provvedimento impugnato limitatamente alla previsione di tale corrispettivo, fermo rimanendo ogni ulteriore approfondimento di questa come delle altre questioni qui controverse, nel merito, da parte del primo giudice all'esito dell'udienza pubblica che all'uopo fisserà con sollecitudine, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

- considerato, comunque, che la novità e la complessità di tali questioni giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite inerenti al doppio grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 5804/2016), ai sensi e nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado dalla Regione Calabria.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro, per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere